

**Regolamento attuativo dello Statuto della
“FEDERAZIONE TESSILE E MODA SMI – SISTEMA MODA ITALIA”**

CAPITOLO I - DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Adesione a SMI: avvio, perfezionamento e conclusione

- Presentazione di una domanda a SMI, redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal legale rappresentante, con i necessari dati anagrafico-conoscitivi per valutare l'organizzazione imprenditoriale.
- Analisi preventiva di contenuto tecnico, da parte dell'Area incaricata, per accertare la coerenza dell'impresa richiedente con il perimetro della rappresentanza di cui all'art. 3 dello statuto.
- Delibera di accoglimento di uno dei Vice Presidenti e ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione successiva;
- Impugnazione della delibera negativa davanti ai Proviviri, con effetto non sospensivo, e decisione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

2. Diritti e doveri del rapporto associativo

Il vincolo associativo del socio è a tempo indeterminato, salva disdetta o recesso unilaterale da esercitare secondo le modalità e limiti previsti dallo Statuto.

Sono previste diverse tipologie di soci effettivi con differenti attribuzioni di diritti e doveri:

1. “soci diretti” - aziende legate da un vincolo associativo diretto con la Federazione;
2. “soci convenzionati” - aziende associate alla Federazione tramite accordo di doppio inquadramento vigente con l'associazione confindustriale territoriale di riferimento;
3. “soci collettivi” - associazioni nazionali/di categoria aderenti alla Federazione;
4. “soci indiretti” - aziende associate ai soci collettivi di SMI.

I soci diretti hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci collettivi hanno diritto esclusivamente alla rappresentanza di carattere politico e/o sindacale (con partecipazione alla Commissione Relazioni Industriali ed alle Sezioni), all'informativa generalizzata della Federazione senza erogazione di servizi da parte della medesima.

I soci diretti, convenzionati e collettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statuari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I soci indiretti hanno accesso esclusivamente alle convenzioni stipulate dalla Federazione. La Federazione, su richiesta del socio collettivo di riferimento, valuta la possibilità di invitare i relativi soci indiretti a particolari eventi/iniziativa organizzate dalla Federazione medesima.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione.

- Diritti:
 - Soci effettivi
 - ✓ partecipazione alla vita associativa ed intervento nell'Assemblea dei Soci (di seguito abbreviata Assemblea), elettorato attivo e passivo (nei limiti di quanto previsto per ciascuna categoria di soci, dallo statuto e dal presente regolamento), purché in regola con tutti gli obblighi di sistema;
 - ✓ rappresentanza, tutela, assistenza, consulenza e informativa nell'ambito della *vision* e della *mission* di SMI e con i contenuti operativi di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dello statuto;
 - ✓ attestazione dell'appartenenza al sistema associativo.

- Soci aggregati
 - ✓ godimento dei servizi offerti da SMI nei limiti di quanto previsto dalla Delibera Contributiva e partecipazione solo in Assemblea; nessuna rappresentanza e nessun diritto di elettorato passivo.
- Doveri:
 - ✓ rispetto della normativa associativa e confederale, delle delibere degli organi associativi e confederali e dei meccanismi organizzativi informativo-documentali richiesti per l'appartenenza al sistema;
 - ✓ versamento contributi associativi nelle modalità e nei tempi previsti dalla delibera contributiva;
 - ✓ esercizio dell'attività delle imprese associate secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale senza ledere l'immagine della categoria, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
 - ✓ obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.
 - ✓ In particolare il socio deve: (i) partecipare attivamente alla vita associativa;(ii) applicare i contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo analogo stipulati dalla Federazione; (iii) non fare contemporaneamente parte di associazioni concorrenti di Confindustria e/o della Federazione SMI; (iv) fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- Utilizzo del logo confederale e degli altri segni distintivi del sistema confederale:
 - ✓ per esplicitare l'appartenenza a Confindustria nel rispetto delle sue politiche di brand.
 - ✓ con le seguenti modalità: per i soci effettivi abbinamento dell'"Aquila" confederale al nome di SMI; per i soci aggregati nome di SMI accompagnato dalla dicitura "associato aggregato".
- Utilizzo del logo di SMI
 - ✓ Le modalità e i limiti di utilizzo del logo di SMI da parte dei soci sono determinate con apposita delibera del Consiglio Generale.
- Sanzioni:
 - Procedimento di irrogazione ed impugnazione
 - ✓ Le sanzioni sono adottate dal Consiglio Generale, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
 - ✓ Una volta irrogate dal Consiglio Generale, le sanzioni sono impugnabili con ricorso innanzi al Collegio Speciale dei Probiviri, entro il termine di quindici giorni successivi alla notifica della relativa delibera; il ricorso non ha effetto sospensivo;
 - ✓ Il procedimento disciplinare appena descritto, non ammette ulteriore impugnazione della decisione emessa dal Collegio Speciale dei Probiviri;
 - Tipologie di sanzioni irrogabili:
 - ✓ censura;
 - ✓ sospensione del rapporto associativo da 3 a 12 mesi, con persistenza degli obblighi contributivi, per comportamenti organizzativi non coerenti con quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo II dello statuto. Ad esempio, costituisce comportamento non coerente il mancato pagamento dei contributi associativi per due anni consecutivi;
 - ✓ decadenza degli organi associativi per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
 - ✓ decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna di SMI;

- ✓ espulsione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi di sistema, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, corrispondenti ad almeno la metà dei componenti. ad esempio, costituisce grave e ripetuta violazione degli obblighi di sistema il mancato pagamento dei contributi associativi per tre anni consecutivi.
- Gruppi societari
 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 ultimo comma dello statuto, l'impresa, facente parte di un Gruppo societario, che richieda l'adesione a SMI è tenuta a far aderire alla Federazione tutte le società da essa dirette e coordinate ai sensi dell'art. 2497 sexies del codice civile¹.
 - La Federazione auspica che il principio statutario dell'art. 4, ultimo comma, trovi applicazione anche per le società che controllano l'impresa che chiede l'adesione a SMI.
 - Ai fini della gestione del rapporto associativo, salvo quanto oltre specificato, le adesioni delle imprese facenti parte del medesimo Gruppo societario si perfezionano singolarmente e sono considerate alla stregua di un'autonoma adesione (a mero titolo di esempio l'uscita di una società dal Gruppo comporta l'applicazione di tutte le norme statutariamente previste, incluso il recesso e il relativo periodo di preavviso).
 - Nel caso in cui una società aderente a SMI entri a far parte di un Gruppo societario, anch'esso già aderente alla Federazione, l'obbligo del pagamento del proprio contributo individuale sussiste fino alla formalizzazione dell'ingresso di tale società nel Gruppo.
 - il contributo associativo totale del Gruppo societario è la somma dei contributi dovuti dalle singole aziende che ne fanno parte, calcolati secondo la qualifica di socio con cui ciascuna di esse è associata (diretta o convenzionata). Tuttavia, nel caso in cui il fatturato del Gruppo societario superi gli € 250 milioni, il conteggio è fatto considerando il Gruppo come socio unico diretto. In tal caso, qualora il Gruppo abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, tale bilancio rappresenterà la base di calcolo per il contributo associativo.
 - L'attribuzione dei voti al Gruppo viene effettuata sulla base del contributo complessivo versato dal gruppo medesimo e l'esercizio del diritto di voto è unitario.
 - A tale scopo, il Gruppo societario dovrà preventivamente indicare alla segreteria della Presidenza di SMI il nominativo del rappresentante che partecipa all'Assemblea della Federazione, a nome e per conto del Gruppo medesimo, in modo che ad esso possano esser correttamente attribuiti i relativi voti.

3. Cessazione

- Per dimissioni
- Per recesso unilaterale:
 - ✓ dei soci in caso di cessazione dell'attività esercitata, con obbligo contributivo fino alla data di cessazione;
 - ✓ di SMI in presenza di cause oggettivamente ostative per il mantenimento del rapporto associativo, con obbligo contributivo fino alla data di esecutività della delibera.
- Per espulsione: obbligo contributivo fino alla data della delibera.

CAPITOLO II - ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO GENERALE, COMITATO DI PRESIDENZA

4. Convocazione delle riunioni: modalità, tempi e contenuti

- Comunicazione a firma del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica
- Preavviso:

¹ L'attività di direzione e coordinamento di altre società del gruppo si presume sussistente, ai sensi dell'articolo citato del codice civile, qualora l'impresa sia tenuta alla redazione del loro bilancio consolidato o le controlli ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

- ✓ Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - ✓ Consiglio Generale: 5 giorni, ridotti a 1 in caso di urgenza.
 - ✓ Comitato di Presidenza: 3 giorni, ridotti a 1 in caso di urgenza.
- Indicazione di data, ora, luogo, argomenti da trattare e trasmissione, anche differita, della relativa documentazione.
 - Assemblea: Indicazione del numero dei voti cui ha diritto l'azienda o associazione associata;
 - Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
 - ✓ Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o almeno 1/5 del totale dei voti esercitabili;
 - ✓ Consiglio Generale: su richiesta del Presidente o almeno 1/4 dei componenti del consiglio Generale;
 - ✓ Comitato di Presidenza: su richiesta di almeno 1/4 dei suoi componenti.
 - Autoconvocazione: dopo 15 giorni di inerzia del Presidente; medesime frazioni di cui al precedente alinea; sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Comitato di Presidenza.
 - Integrazioni all'ordine del giorno possibili solo per Consiglio Generale e Comitato di Presidenza, disposte dal Presidente entro le 24 ore precedenti la riunione.
 - Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno in apertura dei lavori: ammessa se appoggiata da almeno:
 - ✓ la metà dei voti presenti esercitabili in Assemblea
 - ✓ la metà dei componenti presenti del Consiglio Generale e del comitato di Presidenza.
 - Predisposizione di un calendario annuale delle riunioni per Consiglio Generale e Comitato di Presidenza.

5. Costituzione e svolgimento delle riunioni

- Quorum costitutivi:
 - ✓ Assemblea: metà più uno del totale dei voti esercitabili; trascorsa un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti con esclusione delle modifiche statutarie e dello scioglimento
 - ✓ Consiglio Generale: almeno 1/3 dei componenti
 - ✓ Comitato Di Presidenza: almeno 1/3 dei componenti
 - ✓ frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audioconferenza.

- **Presidenza:** Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario.
- **Adempimenti preliminari per Comitato di Presidenza e Consiglio Generale:** verifica del quorum costitutivo, comunicazione eventuali variazioni nella composizione del Consiglio Generale, approvazione nel Consiglio Generale del verbale della seduta precedente, nomina di due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto, relazione introduttiva del Presidente.
- **Deleghe:** assemblea: è prevista la possibilità di attribuire al massimo una delega ad ogni partecipante con diritto di voto. Per quanto riguarda i Gruppi societari, è possibile attribuire un

numero di deleghe pari al numero delle società facenti parte del Gruppo e aderenti a SMI. Non è delegabile la presenza nel Comitato di Presidenza e nel Consiglio Generale.

- **Interventi nel dibattito:** in base all'ordine di prenotazione per alzata di mano; durata massima: 5 minuti in Assemblea e 10 minuti nel Consiglio Generale.
- **Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno:** proposta dal Presidente e approvata a maggioranza dei voti presenti in Assemblea o dei componenti presenti in Consiglio Generale e Comitato di Presidenza.

6. Deliberazioni e verbalizzazioni

- **Quorum deliberativi:**

- ✓ in Assemblea: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti esercitabili, senza tenere conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata richiesta per le modifiche statutarie e scioglimento della Federazione secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.
- ✓ in Consiglio Generale e Comitato di Presidenza: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti senza tener conto degli astenuti e/o delle schede bianche;
- ✓ schede nulle: sono sempre computate per raggiungere la maggioranza richiesta
- ✓ calcolo: in caso di numero dispari dei voti in Assemblea o dei componenti presenti del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza il totale si divide per due e si arrotonda all'unità superiore; in caso di numero pari si divide per due e si aggiunge un'unità.

- **Votazioni:**

- ✓ diritto di voto in Assemblea solo per i soci effettivi in regola con il versamento dei contributi riferiti all'anno precedente;
- ✓ diritto ad un solo voto nel Consiglio Generale;
- ✓ scrutinio segreto inderogabile per le votazioni concernenti persone; può essere richiesto per altre deliberazioni da almeno 1/5 dei voti presenti in Assemblea, da 2/5 dei componenti del Consiglio Generale e da 3/5 dei componenti del Comitato di Presidenza;
- ✓ astensioni dalla votazione a scrutinio segreto: non ritiro della scheda o non immissione nell'urna del delegato in Assemblea o del componente in Consiglio Generale e Comitato di Presidenza;
- ✓ schede bianche equiparate alle astensioni di cui al precedente alinea;
- ✓ possibile, su autorizzazione del Presidente, esprimere il voto segreto prima dell'apertura della votazione per chi deve lasciare la riunione;
- ✓ ripetizione della votazione a scrutinio segreto per almeno altre due volte in caso di parità; valore di rigetto in caso di parità alla quarta votazione;
- ✓ ballottaggio in caso di parità di preferenze per accedere all'unico o ultimo seggio disponibile da ripetersi per due volte, previa verifica del quorum; in assenza di quorum, rinvio della votazione con convocazione d'urgenza; seggio vacante in caso di persistenza della parità;
- ✓ nomi degli eletti comunicati dal Presidente in ordine alfabetico;
- ✓ in Assemblea frazionamento dei voti esercitabili in più schede a garanzia della segretezza;
- ✓ per lo scrutinio palese: modalità per alzata di mano, con calcolo dei voti nella sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; possibilità di ripetizione della votazione in caso di mancata corrispondenza tra numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti;
- ✓ in Assemblea per modifiche statutarie e scioglimento: modalità per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce oppure voto palese su supporto cartaceo, senza frazionamento dei voti esercitabili.

- **Verbalizzazioni:**

- ✓ per Assemblea: verbale puntuale e completo, redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente, consultabile da tutti i componenti, anche assenti, sul sito internet di SMI a mezzo credenziali di accesso; approvazione per silenzio-assenso;
- ✓ per Consiglio Generale: verbale dettagliato, redatto dal segretario e inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche non oltre i 3 giorni che precedono la seduta successiva; approvazione per alzata di mano nella seduta successiva;
- ✓ per Comitato di Presidenza: resoconto sintetico, redatto dal segretario e inviato a mezzo posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti,; possibilità di richiedere rettifiche non oltre i 3 giorni che precedono la seduta successiva; approvazione per silenzio-assenso;
- ✓ elementi necessari:

per le votazioni palesi: numero totale di votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari

per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.

CAPITOLO III - DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

7. Requisiti di accesso (oltre quanto specificato nell'art. 12 dello Statuto)

- **Assenza di cause ostative:**

- ✓ situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi
- ✓ incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico, nei casi previsti dalla delibera confederale 12 marzo 2003, allegata al presente regolamento, di cui è parte integrante.

- **Accertamento:** parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dai Probiviri delegati alle funzioni di vigilanza generale sulla base associativa.

8. Decadenza

- **Perdita di uno o più dei requisiti di accesso** di cui al precedente punto 1: in caso di mancate dimissioni, dichiarazione di decadenza pronunciata dai Probiviri delegati alle funzioni di vigilanza generale sulla base associativa.
- **Per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza** nella carica ricoperta: deliberata dai Probiviri di cui al precedente alinea in situazioni di contrasto con i principi organizzativi di riferimento generale e di violazione dei valori organizzativi.
- **Per assenze ingiustificate:** effetto automatico, comunicato dal segretario del Consiglio Generale ai componenti elettivi per mancata partecipazione a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni indette in un anno di mandato. Per i Probiviri: decadenza comunicata dal segretario per mancata partecipazione a tre riunioni plenarie consecutive ovvero per mancata accettazione per più di tre volte consecutive della nomina in collegio arbitrale. Per giustificare l'assenza, invio necessario di una comunicazione a mezzo posta elettronica alla segreteria di Direzione/Presidenza.

9. Meccanismi organizzativi qualificanti

- Gratuità generalizzata.
- Non rieleggibilità per almeno un mandato dei componenti dichiarati decaduti.
- Autosospensione come comportamento associativo virtuoso in situazioni di rischio per la tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.
- Subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o altre cause di cessazione.

CAPITOLO IV - DELLE ELEZIONI

10. Formazione delle liste

• Per l'elezione dei membri elettivi in Comitato di Presidenza:

- ✓ Negli anni dispari, elezione dei membri elettivi del Comitato di Presidenza durante la riunione del Consiglio Generale in cui verrà approvato il bilancio consuntivo
- ✓ Durante la riunione di Consiglio Generale precedente a quella in cui verrà approvato il bilancio consuntivo, votazione del numero dei membri elettivi del Comitato di Presidenza, con invito a far pervenire alla segreteria di Presidenza le proprie proposte di candidatura (massimo 2 candidature a membro) con anticipo di almeno 3 settimane rispetto alla riunione del Consiglio Generale in cui ci sarà la votazione;
- ✓ definizione della lista dei candidati ad opera della segreteria di Presidenza, in modo che presenti un numero di candidature superiore di almeno un'unità rispetto agli eligendi.
- ✓ comunicazione della composizione della lista dei candidati con anticipo di almeno 2 settimane rispetto alla riunione del Consiglio Generale in cui ci sarà la votazione.

• Per l'elezione dei membri elettivi in Consiglio Generale:

- ✓ entro la metà del mese di marzo dell'anno di ricostituzione del Consiglio Generale, lettera del Presidente a tutti i soci, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni, le proprie proposte di candidatura;
- ✓ in particolare sulle proposte di candidatura
 - per i Rappresentanti Generali – ciascun Socio Effettivo può esprimere fino ad un massimo di 2 proposte di candidatura;
 - per i Rappresentanti dei Territori – ciascuna associazione territoriale confindustriale che ha stretto con SMI un accordo di doppio inquadramento in corso di validità, può esprimere una singola proposta di candidatura;
 - per il Rappresentante dei Soci Collettivi – ciascun socio collettivo può esprimere una singola proposta di candidatura;
- ✓ parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dai Proviviri;
- ✓ definizione delle liste dei candidati ad opera della segreteria di Presidenza; in particolare
 - la lista dei Rappresentanti Generali deve presentare un numero di candidature superiore di almeno un'unità rispetto agli eligendi;
 - la lista dei Rappresentanti dei Territori deve presentare un numero di candidature al massimo pari al numero degli accordi di doppio inquadramento vigenti tra SMI e le associazioni territoriali confindustriali;
 - la lista per il Rappresentante dei Soci Collettivi deve presentare un numero di candidature al massimo pari al numero dei soci collettivi di SMI;
- ✓ comunicazione della composizione delle liste ai soci, in tempo utile per il voto in Assemblea, con anticipo pari ai tempi di convocazione dell'Assemblea medesima.

- **Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili:**

- ✓ entro il 31 marzo dell'anno di rinnovo, il Presidente invita i soci, con lettera inviata per posta elettronica, a far pervenire, entro i successivi trenta giorni, le proprie proposte di candidati, non più di due per ogni organo di controllo; le proposte possono riguardare uno o ambedue gli organi;
- ✓ parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dai Probiviri in carica delegati alle funzioni di vigilanza generale sulla base associativa;
- ✓ per il Presidente dei Revisori, possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la carica nelle società di capitali;
- ✓ definizione delle due liste, con un numero di candidati superiore di almeno due unità rispetto agli eligendi e comunicazione della composizione delle liste ai soci, in tempo utile per il voto in Assemblea, con anticipo pari ai tempi di convocazione dell'Assemblea medesima.

11. Espressione di voto in Assemblea

- Voto a "pacchetto" sulle proposte del Consiglio Generale relative al Presidente, ai Vice Presidenti e al programma di attività.
- Indicazione sulla rispettiva scheda elettorale di un tetto massimo di preferenze, pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire.
- Nullità delle schede riportanti un numero di preferenze superiore a quelle ammesse.
- Per l'elezione dei Probiviri tetto massimo di 4 preferenze.
- Per l'elezione dei Revisori tetto massimo di 3 preferenze.

12. Referendum per modifiche statutarie

- Indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale.
- Indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.
- Almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio.
- Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
- Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

CAPITOLO V - DEI PROBIVIRI

13. Ricorso ai Probiviri in caso di controversie

I. Presentazione ricorso e costituzione del Collegio arbitrale

- Presentazione del ricorso ai Probiviri, tramite invio dello stesso alla segreteria del Presidente della Federazione, non oltre 90 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli; il ricorso deve includere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, nonché la nomina del Proboviro di fiducia, scelto tra i Probiviri eletti in Assemblea;
- Notifica del ricorso da parte della segreteria del Presidente della Federazione alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato

ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

- Possibilità per il Proboviro prescelto di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
- Istanza di ricsuzione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- Il Collegio Arbitrale che si pronuncerà sul ricorso sarà completato da un presidente, nominato d'accordo tra i due Probiviri di fiducia delle parti, tra i restanti Probiviri. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
- Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

II. Istruttoria e decisione

- La procedura si svolge con Discrezionalità e ampiezza di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
- Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la realizzazione delle controversie stesse.
- Entro 60 giorni dalla data di costituzione del Collegio, prorogabili per ulteriori 30 giorni, deve essere emanata la decisione da parte del Collegio stesso, espressa a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Proboviro dissenziente.
- Trascorso il termine massimo per la decisione, la parte interessata può chiedere la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.
- Comunicazione del lodo alle parti interessate e al Presidente di SMI entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
- In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
- Possibilità di appello del lodo al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

14. Collegio Speciale (delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale)

- Composto da 3 probiviri designati all'inizio del proprio mandato .
- Interviene su impulso degli organi di SMI ovvero d'ufficio.
- Compiti e attribuzioni del Collegio speciale:
 - Interpretare statuto e regolamento di attuazione di SMI.
 - Vigilare sul rispetto dei principi organizzativi generali.
 - Giudicare sui ricorsi per impugnazione delle sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio Generale.

- Le decisioni del Collegio Speciale, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto pronunce in appello contro sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Generale, possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di Riesame, il quale decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
- Il ricorso al Collegio del Riesame non ha effetto sospensivo, salvo che lo stesso Collegio del Riesame, valutato il rischio di grave e irreparabile pregiudizio, non disponga detto effetto sospensivo.

CAPITOLO V – DELLE SEZIONI E DELLE ALTRE ARTICOLAZIONI INTERNE

15. Sezioni

- Ciascuna Sezione è libera di organizzare liberamente, al proprio interno, le proprie modalità di funzionamento che devono essere in linea con gli interessi e le finalità di SMI e i valori Associativi di Confindustria.
- E' lasciata facoltà alle singole Sezioni di individuare, al proprio interno, uno o più Gruppi Merceologici, eventualmente individuando un referente che saranno proposti per l'approvazione da parte del Consiglio Generale.
- Ogni Sezione deve designare un Presidente, eletto dall'insieme delle aziende facenti parte della Sezione, secondo le modalità elettive che ogni Sezione deciderà di adottare.
- Il Presidente di Sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile solo per due ulteriori mandati.
- Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, previo coordinamento con il Presidente della Federazione, in quelli esterni.
- Il Presidente di Sezione è membro effettivo del Consiglio Generale.

16. Altre Articolazioni Interne

- Ciascuna eventuale Articolazione Interna agisce e si organizza, al proprio interno, secondo le modalità di funzionamento previste dal un apposito regolamento, preventivamente approvato dal Consiglio Generale e comunque rispettando gli interessi e le finalità di SMI e i valori associativi di Confindustria.
- Eventuali linee strategiche o decisioni politiche che abbiano rilevanza esterna all'Articolazione Interna devono essere coordinate e preventivamente condivise con il Comitato di Presidenza.

All.: delibera confederale 12 marzo 2003 sulle cariche associative ed incarichi politici

DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI
Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003

La Giunta nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:
 - della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
 - della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
 - dell'assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico
 - posizioni direttive in una formazione politica

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali;
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità;
4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995.